

STATUTO
FONDAZIONE NEW HUMANITY INTERNATIONAL - ONLUS

Art. 1 - Origini, denominazione, natura e durata

1. E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione New Humanity International – Onlus", istituita per iniziativa del fondatore unico Pontificio Istituto Missioni Estere (P.I.M.E.).
2. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è regolata dal presente Statuto.
3. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede in Monza, via Lecco n. 73 e svolge la propria attività in ambito nazionale e internazionale e potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locali consentite dalle norme vigenti.

Art. 3 – Scopo

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di cooperazione tra i popoli impegnandosi a promuovere attività di Cooperazione, Sviluppo e Pace, con particolare dedizione alle fasce più trascurate e deboli delle popolazioni locali, attraverso il dialogo e nel rispetto delle diverse culture e religioni dei popoli.
2. La Fondazione, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460/1997, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale di cui al n. 11-*bis* della citata lett. a). In particolare, la Fondazione intende sviluppare i propri programmi di intervento in piena coerenza con i principi internazionali delle Nazioni Unite e con le disposizioni assunte dal P.I.M.E., offrendosi come opportunità di impegno per coloro che, con valide motivazioni e attitudini, si propongono di svolgere una delle attività sotto indicate, accettando pienamente lo spirito e le finalità della Fondazione stessa.
3. A questo fine, la Fondazione manterrà rapporti ordinari di collaborazione:
 - a. Con il Ministero degli Affari Esteri ed altre amministrazioni pubbliche a carattere nazionale che hanno tra le loro finalità quella della promozione della cooperazione allo sviluppo;
 - b. Con i Consigli e le Giunte Regionali e con gli Enti locali in genere al fine di sviluppare programmi di cooperazione decentrata anche attraverso la valorizzazione delle esperienze delle sedi decentrate della Fondazione stessa;
 - c. Con amministrazioni pubbliche, associazioni, organizzazioni non governative e sindacati, in Italia e in ogni altro paese;
 - d. Con istituzioni, agenzie e strutture nazionali ed internazionali di coordinamento dei movimenti per la pace e lo sviluppo;

- e. Con il Parlamento Europeo, la Commissione Europea e le sue strutture operative;
 - f. Con i diversi organismi e agenzie delle Nazioni Unite o di loro diretta emanazione e altre realtà internazionali che promuovono la cooperazione e la solidarietà tra i popoli.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi, e in linea con la L. n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), la Fondazione intende svolgere, le seguenti attività:
- a. Combattere la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile sostenendo, in Italia e in ogni altro paese, lo studio, la formulazione e la realizzazione di programmi di assistenza e cooperazione internazionale allo sviluppo umano, educativo, professionale, culturale, socio-economico in coerenza con i bisogni strutturali ed emergenziali delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, in collaborazione con le realtà locali pubbliche e/o private, laiche e/o religiose con lo scopo di favorire l'autosufficienza delle popolazioni locali;
 - b. Promuovere la realizzazione di programmi di assistenza specifici e limitati nel tempo a favore delle popolazioni locali di paesi colpiti da eventi bellici e da calamità naturali;
5. Al fine di svolgere le attività di cui al precedente comma la Fondazione, in via connessa e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, potrà:
- a. Promuovere, in Italia e in ogni altro paese, forme di raccolta di fondi per garantire sostegno diretto a programmi realizzati in collaborazione con propri *partners* nei paesi in via di sviluppo;
 - b. Sostenere ogni forma di partecipazione attiva, concreta e responsabile dei cittadini dei paesi in via di sviluppo ad organizzazioni laiche e/o religiose che favoriscono processi di rafforzamento socio-economico delle proprie comunità locali;
 - c. Promuovere tra i cittadini, in Italia e in ogni altro paese, raccolte di fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali e straordinarie, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli;
 - d. Promuovere, in Italia e in ogni altro paese, la selezione, la formazione e l'invio di volontari di qualsiasi paese, compresi quei giovani che intendono prestare servizio civile volontario, da inserire nei propri programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in collaborazione con il P.I.M.E.;
 - e. Sostenere, in Italia e in ogni altro paese, iniziative di educazione allo sviluppo, alla pace e all'interculturalità al fine di sensibilizzare la pubblica opinione italiana e straniera circa l'efficacia dell'opera della cooperazione internazionale quale strumento di rafforzamento della pace e dello sviluppo tra e per i popoli, nel rispetto delle diversità culturali e religiose;
 - f. Promuovere, in Italia e in ogni altro paese, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile anche attraverso le attività volte a sostenere il commercio equo e solidale ed il credito etico;

- g. Tutelare ed affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto; affermando, in particolare il diritto al nutrimento, alla salute ed all'educazione dei bambini e dei giovani e dei diversamente abili;
 - h. Promuovere il diritto alla salvaguarda dell'ambiente ed il diritto all'acqua;
 - i. Partecipare ad attività di cooperazione decentrata in collaborazione con enti e istituzioni locali pubbliche e/o private, attraverso le proprie sedi locali nei paesi in via di sviluppo;
 - j. Assicurare, in Italia e in ogni altro paese, la diffusione dell'informazione tra i propri soci, al fine di permettere loro un'effettiva partecipazione alla vita associativa;
 - k. Sostenere qualsiasi altra attività coerente con le finalità istituzionali dell'associazione stessa.
6. Per la valutazione, l'approvazione, il finanziamento e l'esecuzione dei programmi di intervento in favore delle comunità locali dei paesi in via di sviluppo, la Fondazione New Humanity International si ispira ai seguenti criteri:
- a. Partecipazione delle comunità locali. La Fondazione si impegna affinché ciascun programma di intervento sia preparato ed eseguito d'intesa e con la collaborazione della popolazione locale;
 - b. Sostegno allo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali. La Fondazione New Humanity International promuove esclusivamente l'esecuzione di programmi che sono destinati, in forma diretta e immediata, allo sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali dei paesi in via di sviluppo, rinunciando a partecipare a tutti gli interventi in cui prevalgono fini di lucro o interessi particolari di gruppi specifici. A tale fine si impegna a reperire negli stessi paesi in via di sviluppo competenze tecniche, materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione dei suoi programmi;
 - c. Coordinamento e integrazione dei programmi di intervento con i piani di sviluppo promossi dalle autorità locali, nazionali, internazionali e sopranazionali, nonché da qualunque altro soggetto interessato allo sviluppo delle comunità locali, sia a livello della realtà territoriale nella quale ha sede l'intervento, sia a livello internazionale, senza distinzione alcuna per la natura pubblica o privata dell'ente.

Art. 4 - Attività strumentali ed accessorie

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà inoltre, sempre nel rispetto della normativa in materia di Onlus:
- a. Formare e stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
 - b. Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
 - c. Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - d. Stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- e. Favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;
 - f. Stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
 - g. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
 - h. Partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - i. Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
2. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione della Fondazione è costituito:
- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo, pari ad euro 70.000.
 - b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Fondo di dotazione;
 - c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Fondo di dotazione;
 - d) il fondo di dotazione è indisponibile.

Art. 6 - Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione iniziale è costituito da euro 30.000 ed è finalizzato alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali. Esso si incrementa attraverso:
- a. le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del fondo di dotazione e del patrimonio;
 - b. gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
 - c. le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
 - d. ogni altra eventuale entrata conseguita in relazione alle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto, nei limiti della normativa vigente per le Onlus.
2. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o comunque possono essere accantonati in appositi fondi di riserva, sempre per la realizzazione delle attività poc'anzi richiamate.

Art. 7 – Fondatore

1. E' Fondatore la società di vita apostolica denominata "Pontificio Istituto Missioni

Estere” (P.I.M.E.) con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 81, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

2. Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere al proprio scioglimento o di trasformarsi, di aggregarsi ad altri soggetti ovvero comunque di estinguersi, il medesimo dovrà indicare il/i soggetto/i che eserciterà/anno le prerogative ad esso spettanti previste dal presente statuto.

Art. 8 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente
 - Il Direttore Generale, se nominato;
 - Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione al quale compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri, tra cui il Presidente, nominati dal rappresentante legale del P.I.M.E., su mandato del Superiore Generale *pro-tempore* del “Pontificio Istituto Missioni Estere”.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e le loro funzioni scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio utile di mandato. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
4. Qualora venga meno un componente, si provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste per la nomina del Consigliere cessante. Il Consigliere nominato in surroga resta comunque in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.
5. Allo scadere del quinto anno di esercizio, il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato con le modalità di cui al comma 2.
6. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Art. 10 - Decadenza ed esclusione

1. Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduto dalla carica il consigliere che cumuli tre assenze continuative e ingiustificate.
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:
 - il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione;
 - l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
 - l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

3. La decadenza e l'esclusione devono essere deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio su proposta del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:
 - a. Approvare, in conformità agli scopi istituzionali, il piano annuale di attività della Fondazione;
 - b. Istituire eventuali commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
 - c. Adottare eventuali regolamenti interni;
 - d. Definire la struttura operativa della Fondazione;
 - e. Predisporre e approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e deliberare sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
 - f. Deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
 - g. Predisporre eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie, fermo restando gli scopi e le finalità declinate nelle tavole fondative;
 - h. Determinare la misura del compenso spettante al Direttore generale, se nominato;
 - i. Delegare al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore generale specifici atti e/o funzioni, determinando i limiti della delega.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei revisori dei conti, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e del Collegio dei Revisori dei conti.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche in teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti:
 - a. Possa essere identificato da tutti gli altri;
 - b. Possa intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati;
 - c. Possa ricevere, trasmettere e visionare documenti.

6. Sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
7. Salvo quanto previsto ai successivi artt. 20 e 21, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità dei voti nelle deliberazioni, il voto del Presidente prevale.
8. Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori dei conti, senza diritto di voto.
9. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione, se nominato, o da un Consigliere designato che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione al proprio interno. Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio. Il Presidente nomina un vice-Presidente.
In caso di assenza del Presidente, il vice-Presidente ne fa le veci.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del vice-Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano nella carica o per età.
3. Il Presidente può delegare a un singolo Consigliere o al Direttore Generale se nominato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti.

Art. 14 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dal consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
3. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.
4. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Art. 15 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, se ritenuto necessario, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. Egli sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale.

3. Esegue, inoltre, le deliberazioni e le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Se esterno al Consiglio di Amministrazione, partecipa con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore cura, inoltre, la corretta tenuta dei libri verbali del Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da persona nominata nel Consiglio di Amministrazione.
5. Al Direttore Generale si applica un trattamento economico e normativo in linea con quello previsto dai contratti di legge ove applicabili o, comunque, compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e in linea con quelli previsti in analoghi ambiti e condizioni e comunque nei limiti previsti dall'art. 10, co. 6 del D.Lgs. n. 460/1997.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente.
3. I componenti sono nominati dal Fondatore e durano in carica cinque anni, sino all'approvazione del quinto bilancio successivo alla loro nomina.
4. Almeno un componente effettivo del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 17 - Libri Verbali

1. I verbali delle deliberazioni del consiglio e dei comitati devono essere trascritti su appositi registri tenuti in ordine cronologico. I verbali devono essere sempre sottoscritti per presa visione anche dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.
2. I verbali del Collegio dei Revisori dei conti devono essere trascritti su apposito registro.

Art.18 - Norme residuali

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le norme del codice civile e le successive disposizioni in di legge ove o in quanto applicabili.

Art. 19 - Bilanci d'esercizio

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico annuale entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzativo.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o

la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 20 – Modifiche statutarie

1. Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica e sottoposte all'approvazione dell'Autorità competente.

Art. 21 - Scioglimento della Fondazione ed estinzione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione e per le altre cause previste nell'art. 27 del cod. civ.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti, delibera lo scioglimento della Fondazione con il voto di due terzi dei membri in carica, e nella stessa deliberazione il nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Norme transitorie per le nomine iniziali

1. Il primo Consiglio di amministrazione viene nominato nell'atto di costituzione secondo le modalità e la durata in esso stabilita.